
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, compensazione, giusto motivo, notevole ridimensionamento della pretesa

Con riferimento all'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), introdotto dalla L. n. 263 del 2005, che consente al giudice di compensare - parzialmente o per intero - le spese tra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", devono ritenersi adeguatamente esplicitati i giusti motivi posti a fondamento della compensazione qualora il giudice abbia evidenziato il notevole ridimensionamento della pretesa che si è verificato sia in relazione alla domanda originaria sia in relazione alla differenza reclamata in sede di gravame.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.1.2016, n. 342

...omissis...

Il Tribunale ha affermato che, "riguardo alle spese del 1 grado di giudizio, nonostante la riforma della sentenza, avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa, appare opportuno disporre la compensazione delle stesse, così anche con riferimento alle spese del presente grado di giudizio".

Con l'unico motivo, xxxxxx deduce: "Compensazione delle spese del doppio grado di giudizio erronea ed ingiusta. Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c. e art. 24 Cost., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

La ricorrente censura la sentenza per non essersi attenuta al criterio della soccombenza e per aver disposto la compensazione sulla base di "ragioni palesemente erronee che vanificano l'esito positivo del giudizio"; più specificamente, assume che, secondo il disposto dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese avrebbe dovuto essere "ancorata all'ipotesi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" e che ciò non poteva dirsi avvenuto col mero richiamo ai "ridimensionamento della pretesa"; aggiunge che la disposta compensazione comportava una "ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa, violando così il combinato disposto dell'art. 3 Cost. e art. 24 Cost., commi 1 e 2".

Le censure sono infondate.

Va innanzitutto rilevato che al giudizio (iniziato nell'ottobre 2006) si applica il testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, che consente al giudice di compensare - parzialmente o per intero - le spese tra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", non richiedendosi pertanto la ricorrenza delle "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" previste dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 11284/2015).

Ciò premesso, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esplicitato i giusti motivi posti a fondamento della compensazione evidenziando il notevole ridimensionamento della pretesa che si è verificato sia in relazione alla domanda originaria sia in relazione alla differenza reclamata in sede di gravame: a fronte di tale adeguata motivazione, la scelta di procedere alla compensazione non risulta sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (ex multitis, Cass. n. 15317/2013).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.